

## Novità in tema di anatocismo bancario

---

### Sommario

*A quasi otto mesi dalla presentazione, nell'agosto 2015, da parte della Banca d'Italia della proposta che intende formulare al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) per l'attuazione all'art. 120, comma 2, del Testo Unico Bancario (TUB), la VI Commissione finanza della Camera dei deputati ha approvato in data 17 marzo 2016 un emendamento con cui viene introdotto un nuovo art. 17-bis nel decreto-legge 14 febbraio 2016 n. 18, attualmente in discussione in Parlamento per la sua conversione in legge. Tale nuova formulazione consente di superare le incertezze interpretative sorte con l'attuale formulazione della norma di settore, tenendo conto non soltanto del dato normativo, ma anche delle possibili risposte comportamentali degli agenti economici coinvolti, in particolare degli intermediari.*



---

### Gli interventi del Legislatore

La materia della produzione degli interessi nell'ambito delle operazioni bancarie è stata più volte oggetto di interventi da parte del Legislatore. In particolare, il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 ("Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), nell'introdurre il comma 2 dell'art. 120, aveva previsto che il CICR regolasse "modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria". In attuazione di questa norma, il CICR aveva provveduto a disciplinare la materia con la Deliberazione del 9 febbraio 2000, stabilendo che: (a) nelle operazioni in conto corrente dovesse essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori; (b) in talune ipotesi fosse ammessa la produzione di interessi da parte di interessi già maturati, in deroga a quanto previsto in linea generale dal codice civile (art. 1283); la deroga riguardava conto corrente, finanziamenti con piano di rimborso

ratele e operazioni di raccolta. Successivamente, un emendamento approvato nel corso dei lavori parlamentari finalizzati all'emanazione della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2014") ha sostituito il comma 2 dell'art. 120 del TUB. In seguito, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 ha nuovamente modificato la norma: la legge di conversione ha però espunto tale previsione<sup>1</sup>. L'attuale formulazione del comma 2 dell'art. 120 TUB risulta quindi quella introdotta dalla già menzionata legge n. 147/2013. La disposizione affida a una delibera del CICR il compito di adottare una disciplina attuativa in base alla quale *"a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale"*.

---

### Gli interventi della Giurisprudenza

Dopo la modifica dell'art. 120 TUB era sorto dubbio in dottrina (nell'assenza di pronunce giurisprudenziali, nella novità della questione) se il nuovo divieto fosse già entrato in vigore al 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della legge n. 147/2013) oppure se fosse necessario attendere che il CICR emanasse la nuova delibera applicativa prevista dall'art. 120 TUB. La dottrina ed i commentatori in generale (compreso il Consiglio del Notariato, che ha emesso un parere in materia) propendevano in linea di massima per la seconda ipotesi: l'entrata in vigore effettiva del nuovo divieto di anatocismo bancario era da intendersi posticipata alla futura delibera del CICR. Sino ad allora il divieto di anatocismo non sarebbe stato efficace.

Il Tribunale di Milano, con due ordinanze collegiali del 25 marzo e del 3 aprile 2015 (Presidente Dott.ssa Laura Cosentini, Giudice relatrice Dott.ssa Silvia Brat, Giudice Dott. Francesco Matteo Ferrari), ha invece recisamente affermato che *il nuovo divieto assoluto di anatocismo bancario previsto dalla lettera b) dell'art. 120 TUB è da intendersi già in vigore, e questo sin dal 1° gennaio 2014* (data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013, che ha modificato l'art. 120 TUB).

Le due ordinanze collegiali del Tribunale di Milano sono state emesse su

---

<sup>1</sup> Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, nel testo non convertito, stabiliva sul punto: *"Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell'anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre"*.

ricorso di una associazione dei consumatori e degli utenti, *ex art.* 140, comma 8, del Codice del Consumo, al fine di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti e adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle pretese violazioni.

In particolare, con i ricorsi *ex art.* 140 del Codice del Consumo, l'associazione chiedeva che fosse inibita alla banca la capitalizzazione degli interessi passivi successivamente al 1° gennaio 2014.

Il Tribunale ha deciso, in particolare, che, sulla scorta della mera interpretazione letterale del nuovo art. 120 TUB, le banche ben possano già escludere dalle condizioni economiche qualsiasi clausola anatocistica, sia per i contratti in essere sia per quelli ancora da stipulare, senza dovere attendere la normativa regolamentare secondaria del CICR.

È, difatti, ragionevolmente esigibile dalle banche una condotta prudentiale, trattandosi di un operatore qualificato dotato di uffici legislativi interni e direzionali, capaci di approfondimento della nuova norma e della legislazione di favore verso il consumatore, anche di matrice comunitaria. La scelta delle banche, invece, di mantenere in essere una disposizione contrattuale superata a seguito dell'intervento abrogativo del legislatore, concreta - nella visione del Tribunale milanese - una condotta omissiva, proprio per le competenze specialistiche esigibili da una banca, ed è per questo contraria alla correttezza dovuta nei rapporti contrattuali, evidenziata proprio dal disallineamento del comportamento concreto rispetto al testo di legge.

---

### La nuova formulazione del secondo comma dell'art. 120 T.U.B.

Sulla scorta della non certamente felice formulazione letterale dell'attuale 120 T.U.B.<sup>2</sup>, è dapprima intervenuta nell'agosto 2015 la Banca d'Italia, con la Proposta di delibera CICR<sup>3</sup>, che ha individuato due aree di intervento e cioè (a) la periodicità di contabilizzazione degli interessi; (b) il termine per l'esigibilità degli stessi. Per quanto riguarda la prima area *sub (a)*, la Banca d'Italia ha optato per la soluzione che prevede la “*definizione di una periodicità obbligatoria, su base annuale*”. Con riferimento alla fissazione di un termine per l'esigibilità degli interessi, la Banca d'Italia ha espresso la preferenza per l'opzione che prevede la “*definizione di un periodo minimo di tempo al cui decorso corrisponderebbe l'esigibilità degli interessi, ferma*

---

<sup>2</sup> Tale disposizione, infatti, da un lato, contiene riferimenti letterali alla capitalizzazione periodica degli interessi ma, dall'altro, vieta la produzione di ulteriori interessi da parte degli interessi capitalizzati, nonostante l'effetto della capitalizzazione sia proprio quello di passare gli interessi a sorte capitale e, dunque, far sì che la somma (dovuta per interessi e) passata a sorte capitale produca interessi.

<sup>3</sup> La Proposta di Delibera CICR della Banca d'Italia è consultabile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it), ed è corredata da una relazione sull'analisi di impatto e da un documento per la consultazione.

*restando la possibilità di definire in via contrattuale un termine diverso se più favorevole per il cliente”.*

Ricalcando la Proposta di Delibera CICR della Banca d'Italia sopra illustrata, l'*emendamento approvato nel corso della seduta del 17 marzo 2016 dalla VI Commissione finanza della Camera dei deputati*, ha aggiunto l'art. 17 bis al decreto legge 14 febbraio 2016 n. 18, che modifica l'art. 120 TUB, ed intitolato “Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi”. In primo luogo, *si chiarisce che la periodicità nel conteggio degli interessi non può essere inferiore ad un anno*: gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti. Tale norma si applica non solo nei rapporti di conto corrente, ma anche in quelli relativi al conto di pagamento (nuova lettera a) del comma 2, articolo 120 del TUB). La norma, in sostanza, dispone il divieto della capitalizzazione infrannuale degli interessi, in armonia con quanto previsto dalla citata Proposta di delibera CICR avanzata dalla Banca d'Italia e con quanto statuito dalla giurisprudenza.

In secondo luogo (nuova lettera b) del comma 2, articolo 120 del TUB), si prevede che *gli interessi debitori maturati* (in luogo della attuale previsione che fa riferimento, incongruamente, agli interessi “*periodicamente capitalizzati*”), *compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre ulteriori interessi, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.*

Gli interessi di mora sono quelli dovuti a causa dell'inadempimento dell'obbligazione (mancato o ritardato pagamento). L'articolo 1224 del codice civile stabilisce che nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Il saggio degli interessi legali è definito annualmente con D.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: a decorrere dal 1° gennaio 2016 è fissato allo 0,2 per cento.

*La norma fa riferimento anche ai finanziamenti a valere su carte di credito.* Si tratta delle carte di credito di tipo *revolving*, che consentono di effettuare spese, nei limiti del fido accordato, rimborsabili ratealmente con l'addebito di interessi. Le carte di credito a saldo, con le quali l'utilizzatore paga le spese effettuate con la carta in un'unica soluzione con addebito mensile, non prevedono il pagamento di interessi. Esistono, infine, carte di credito a opzione, che possono essere utilizzate in modalità a saldo o *revolving*. Inoltre si prevede che per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento e per gli sconfinamenti, sia per assenza di fido sia per superamento del fido contratto: 1) *gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo*; in tal

modo si consente al debitore di avere a disposizione un lasso temporale adeguato per pagare il debito da interessi, senza risultare inadempiente. In caso di chiusura definitiva del rapporto gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) *il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto nel momento in cui diventano esigibili (il 1° marzo dell'anno successivo ovvero in caso di chiusura del contratto). In tal caso la somma addebitata è considerata sorte capitale.* Pertanto qualora il cliente abbia autorizzato il pagamento degli interessi divenuti esigibili mediante addebito sul conto ed esso sia incapiente, la somma dovuta, considerata sorte capitale, riprenderà a produrre interessi mediante una contabilizzazione separata. Anche questa previsione ricalca la citata Proposta di delibera CICR avanzata dalla Banca d'Italia (articolo 4, comma 4).

---

## Conclusioni

La norma in esame, seppur apprezzabile sotto il profilo della coerenza giuridica e della migliore articolazione lessicale rispetto alla precedente formulazione, non risolve tuttavia il nodo fondamentale sul quale la giurisprudenza è intervenuta con decisioni diametralmente opposte circa la immediata applicazione o meno dell'art. 120 TUB e quindi sul divieto dell'anatocismo bancario.

Sullo specifico punto, si segnala che la Commissione Finanze della Camera il 25 novembre 2015 ha approvato due risoluzioni in tema di anatocismo, con le quali si impegna il Governo ad assumere ogni iniziativa utile, per quanto di competenza, affinché la delibera del CICR sia quanto prima resa operativa nonché ogni utile iniziativa di competenza affinché sia confermata un'interpretazione che impedisca qualunque forma di anatocismo su rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito, ferma restando la possibilità che nelle aperture di credito in conto corrente e nei rapporti a esse assimilabili la banca e il cliente pattuiscano, con accordo espresso, che il pagamento degli interessi maturati e divenuti esigibili possa avvenire utilizzando il fido e quindi, se del caso, con un incremento dello scoperto in essere.

Tale esigenza è molto forte, non solo per ragioni di coerenza interna, ma anche per rendere il nostro Paese competitivo sul mercato internazionale.